



Protocollo 99079/2007

Milano, 29 Gennaio 2007

Oggetto:

INTEGRAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE DEL TRAFFICO E DELLA CIRCOLAZIONE ADOTTATE CON ORDINANZA N° 58997 DEL 30/10/2006 PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED AI CONSEGUENTI PERICOLI PER LA SALUTE DEI CITTADINI.

ORDINANZA N° 59343**IL SINDACO**

Richiamati il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente", nonché il Decreto Ministeriale del 2 aprile 2002, n. 60 "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio";

Considerato che nei citati Decreti per il materiale particolato (PM10) viene fissato a 50 microg/m³ il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana, limite da non superare più di 35 volte in un anno civile, e a 40 microg/m³ il valore limite annuale della concentrazione media annuale per la protezione della salute umana;

Richiamata la Relazione Conclusiva 20 marzo 2006 della Commissione Nazionale Emergenza Inquinamento Atmosferico (CNEIA), i dati d'inventario circa la composizione settoriale del particolato fine in ambito urbano, coerenti con l'inventario delle emissioni del Comune di Milano (RSA 2005), e in particolare le priorità di intervento individuate per il settore trasporti in ambito urbano;

Richiamato il Piano d'Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico nell'autunno/inverno 2006/2007 (DGR 27/7/2006 n. VIII/3024) della Regione Lombardia;

Visto il provvedimento di attuazione del Piano d'Azione 2006/2007 della Regione Lombardia per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico (DGR 26/10/2006 n. 3398), che stabilisce il fermo della circolazione per i veicoli pre Euro 1, Euro 1 gasolio e motocicli e



Atti del Comune

ciclomotori a 2 tempi pre Euro 1, dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 20, da lunedì a venerdì, da mantenere fino al 31 marzo 2007.

Rilevato che il Comune di Milano, con propria Ordinanza n.58997 del 30.10.2206, ha attuato il fermo delle vetture previsto nell'allegato A della DGR 3398 del 26/10/2006, con tempi e modalità stabiliti dal provvedimento regionale medesimo;

Vista la Legge Regionale n. 24 del 11/12/12006 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Tenuto conto che la Legge Regionale n. 24 stabilisce all'art. 22, misure prioritarie di intervento di limitazione alla circolazione e all'utilizzo, a decorrere dal 1° luglio 2007, per i veicoli di categoria M2, M3 e a due o tre ruote da L1 a L5, detti 'Pre Euro 1', e dal 1° ottobre 2007 limita la circolazione di tutti i veicoli 'Pre Euro 1', e inoltre estende la restrizione ai veicoli alimentati a gasolio 'Euro 1' a partire dal 1° ottobre 2008;

Considerato che i dati relativi ai volumi e alla composizione del traffico circolante nel territorio del Comune di Milano e le stime di emissioni medie giornaliere di PM10, effettuate applicando i fattori di emissione della metodologia COPERT III (Computer Programme to calculate Emissions from Road Transport), metodologia di riferimento dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, assegnano un contributo emissivo preponderante ai veicoli passeggeri pre Euro 1, ai veicoli commerciali pre Euro 1 ed Euro 1 gasolio e alle moto a due tempi;

Preso atto che le suddette stime consentono di concludere che un provvedimento di fermo, maggiormente esteso, dei veicoli passeggeri, dei veicoli adibiti al trasporto merci e delle moto a 2 tempi, alimentazione benzina e diesel pre Euro 1, e dei veicoli passeggeri e dei veicoli adibiti al trasporto merci Euro 1 alimentazione diesel, interessando soltanto il 15% dei veicoli circolanti a Milano porterebbe a una riduzione del 50% di PM10 prodotto dallo scarico dei veicoli;

Richiamato il criterio di "proporzionalità" dell'azione amministrativa, che rientra nei "principi del diritto comunitario", consolidati anche nella giurisprudenza italiana, di cui all'art. 1 della legge n. 241/1990, come modificato dalla legge n. 15/2005, che obbliga ad assicurare il minor danno possibile agli interessi privati coinvolti nell'azione amministrativa

Considerato che a Milano nei primi 24 giorni del 2007 si sono già registrati, rispetto alla soglia di 50 microg/m³ di PM10 come media giornaliera, 18 superamenti nella stazione ARPA di Via Juvara e 20 superamenti nella stazione ARPA di via Verziere, e che i limiti dei superamenti consentiti è di 35 giornate su base annua.



Atti del Comune

Considerati i rischi per la salute umana connessi al livello delle concentrazioni di PM10 in atmosfera e ai livelli delle emissioni degli inquinanti precursori, messi in evidenza dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla ricerca medica, e in particolare dallo studio MISA II.

Ritenuto di istituire una nuova misura, contingibile e urgente, con carattere rafforzativo dell' Ordinanza già assunta in data 30/10/2006 in attuazione del Piano d'Azione regionale, coerente e anticipatoria del quadro previsto dalla Legge regionale 24 del 11.12.2006.

DISPONE

Di integrare le misure restrittive del traffico e della circolazione assunte con l'ordinanza n° 58997 del 30/10/2006 dal Comune di Milano nel proprio territorio in forza del Piano d'Azione della Regione Lombardia per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico nell'autunno / inverno 2006/2007 (dal 1 novembre 2006 al 31 marzo 2007), mediante la seguente azione:

Fermo, dal 01/02/07 al 15/02/07 compreso, del traffico nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 continuativamente, di:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive direttive [detti '**pre Euro 1 a benzina**'], non adibiti a servizio pubblico;
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi delle Direttive 94/12/CE, oppure 96/69/CE, oppure 91/542/CEE, punto 6.2.1.B e successive direttive [detti '**pre Euro 1 diesel**' e '**Euro 1 diesel**'], non adibiti a servizio pubblico;
- motoveicoli e ciclomotori a due tempi non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE [detti '**pre Euro 1 a due tempi**'], non adibiti a servizio pubblico.

Sono esclusi dal fermo i veicoli passeggeri e i veicoli commerciali, i moto veicoli e i ciclomotori previsti al punto A1 dell'allegato A della D.G.R. della Giunta Regionale Lombardia n° 3398 del 27/10/2006.

Il fermo del traffico non si applica ai tratti autostradali e stradali riferiti al territorio del Comune di Milano ricompresi al punto A3 dell'allegato A della D.G.R. della Giunta Regionale Lombardia n° 3398 del 27/10/2006.

Il fermo del traffico non si applica ai veicoli e ai motoveicoli adibiti a servizio pubblico come da punto A4 dell'allegato A del D.G.R. della Giunta Regionale Lombardia n° 3398 del 27/10/2006.



Atti del Comune

Il Comando della Polizia Locale, in collaborazione con le altre Forze dell'Ordine provveda a dare esecuzione a quanto disposto dalla presente Ordinanza, organizzando i necessari servizi di controllo.

Non è ammessa la facoltà di autocertificazione per derogare al divieto di circolazione.

L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza é punita ai sensi dell'art. 7- comma 13 del vigente Codice della Strada.

IL SINDACO